

Pubblicato il 30/07/2026

N. 13916/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08073/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8073 **del 2025**, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maurizio Marinelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Campagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Accademia di Belle Arti di Roma, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona **del** legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, **12**;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. **0011468 del 12 maggio 2025**, con cui l'Accademia di Belle Arti di Roma ha comunicato al Sig. Marinelli l'esclusione dalla procedura (doc. 1);
- ove e per quanto occorra, **del verbale del 23 gennaio 2025** (doc. 2), nella

parte in cui esclude che le procedure di interpello possano essere utilizzate per la stabilizzazione **del** personale;

- ove e per quanto occorra, dell'art. 2, co. 1, lett. b), **del** Bando (doc. 3), nella parte in cui possa essere interpretato nel senso di escludere che le procedure di interpello possano integrare il requisito **del** superamento di una procedura pubblica per esami;

- ove e per quanto occorra, di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;

con espressa riserva di formulare motivi aggiunti ed istanza di risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 22 agosto **2025**:

- della nota prot. n. 0015671 **del** 26 giugno **2025** (doc. 8) con cui l'Accademia di Belle Arti di Roma ha confermato integralmente quanto già rilevato nella precedente valutazione circa l'esclusione **del** Sig. Marinelli dalla procedura

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Accademia di Belle Arti Roma e **del** Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica **del** giorno 16 giugno 2026 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che

-con ricorso notificato il 9 luglio e depositato il 14 luglio **2025** il sig. Maurizio Marinelli, partecipante a una procedura di interpello bandita dall'Accademia di Belle Arti di Roma, finalizzata alla selezione di un tecnico con competenze specifiche in ambito grafico-editoriale, impugna la nota

prot. **0011468 del 12 maggio 2025** recante comunicazione di esclusione della procedura per mancanza dei requisiti di servizio fissati dall'art. 2, co. 1, lett. b, **del** bando e, ove occorra, un antecedente verbale **del 23 gennaio 2025** e il bando;

-l'art. 2 co. 1 lett. b **del** bando (doc. 3 **del** ricorrente) prevede quanto segue:

“Sono ammessi a partecipare alla presente procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:... b) abbiano maturato tre anni di servizio presso le Istituzioni Afam a seguito di superamento di una procedura selettiva pubblica per esami o per esami e titoli. Si precisa che in caso di proroghe di contratti precedenti, il servizio si intende prestato a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli se il contratto originario (il primo di quelli prorogati) è stato stipulato a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli. Analogamente in caso di proroga della graduatoria”;

-il ricorso si basa sui seguenti motivi:

“I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 1, LETT. B) DEL BANDO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA”;

Il ricorrente sarebbe stato assunto a partire dal dicembre 2021 all'esito di un interpello che prevedeva una selezione fondata su titoli ed esami, con domande orali e prove pratiche.

In assenza di una puntuale definizione **del** bando, la procedura selettiva avrebbe determinato l'instaurazione da parte **del** ricorrente di un rapporto di lavoro protratto per oltre un triennio, valido ai fini dei requisiti.

“II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 2, LETT. B), D.LGS. 165/2001; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.; DIFETTO DI MOTIVAZIONE;

MOTIVAZIONE APPARENTE; INGIUSTIZIA MANIFESTA”;

La motivazione dell'esclusione sarebbe assertiva e generica e non indicherebbe quali verifiche siano state compiute o i suoi presupposti istruttori;

-si sono costituite le Amministrazioni intime per chiedere il rigetto **del** ricorso;

-all'esito della camera di consiglio **del** 6 agosto **2025**, questo TAR ha respinto l'istanza cautelare allegata al ricorso e disposto incombenti istruttori come segue:

“Considerato che:

- la procedura de qua concerne la stabilizzazione del personale tecnico AFAM dell'Accademia di Belle Arti di Roma, riservata ai soggetti che avessero maturato tre anni di servizio presso le istituzioni AFAM a seguito di superamento di una procedura selettiva pubblica per esami o per titoli ed esami;

- il ricorrente sostiene di possedere il requisito in argomento per aver partecipato nel 2021 all'interpello pubblico indetto dall'Accademia con nota prot. n. 5100 in data 1 marzo 2021.

Considerato altresì che:

- il predetto interpello non è stato depositato agli atti dall'Accademia resistente.

Ritenuto che:

- la questione centrale dell'impugnativa sia rappresentata dall'accertamento del carattere pubblico e della tipologia di selezione indetta con l'interpello prot. n. 5100/2021;

- tale questione debba essere approfondita in sede di merito, ordinando all'Accademia di Belle Arti di depositare l'interpello prot. n. 5100 in data 1 marzo 2021 entro il 10 settembre 2025”;

-il ricorrente ha impugnato cautelativamente per illegittimità derivata una nota dell'Accademia **del** 26 giugno **2025** confermativa dell'assenza in capo ai candidati dei requisiti di stabilizzazione, con riferimento alla prescrizione dell'art. 2, co. 1, lett. b, **del** bando;

-adempito il prescritto incombente istruttorio da parte dell'Accademia, all'udienza di merito **del** 16 giugno 2026 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che:

-il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è infondato, potendosi esaminare congiuntamente le due censure proposte stante la loro connessione;

-il bando in ordine al quale il ricorrente contesta l'esclusione, d.d. 71 **del** 6 marzo **2025**, doc. 3 dell'Accademia in atti, rinvia fra le sue premesse al D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento **del** personale docente e **del** personale amministrativo e tecnico **del** comparto AFAM;

-l'art. 17 **del** citato D.P.R., contenente disposizioni finali e transitorie, prevede:

“13. In sede di prima applicazione, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione, ad opera delle istituzioni, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 3, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione che procede all'assunzione;

b) essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all'assunzione;

c) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM”;

-occorre dunque, fra l'altro, in basa alla citata disposizione essere in servizio con contratto a tempo determinato ed essere stato reclutato a tempo

determinato con procedure concorsuali nazionali o di istituto;

-in senso analogo per il reclutamento dei profili tecnici l'art. 5 **del** D.M. 430/2024 menziona quale requisito *“l'avvenuto superamento di un concorso pubblico per esami o per esami e titoli”*;

-in linea con la citata disposizione l'art. 2 **del** bando prevede fra i requisiti di partecipazione quanto segue:

“Sono ammessi a partecipare alla presente procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. a) siano in servizio presso l'Accademia di Belle arti di Roma o siano stati in servizio presso la predetta Accademia negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024;

b) abbiano maturato tre anni di servizio presso le Istituzioni Afam a seguito di superamento di una procedura selettiva pubblica per esami o per esami e titoli. Si precisa che in caso di proroghe di contratti precedenti, il servizio si intende prestato a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli se il contratto originario (il primo di quelli prorogati) è stato stipulato a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli. Analogamente in caso di proroga della graduatoria”;

-i requisiti di accesso alla procedura di stabilizzazione come tutti i requisiti di partecipazione necessitano di un'interpretazione aderente al dato testuale, senza possibilità di estensione analogica.

In questo caso i dati dell'interpretazione sistematica convergono nel senso di attribuire all'espressione “procedura selettiva pubblica” il significato di “concorso pubblico”;

-dai documenti prodotti dal ricorrente e dall'interpello prot. n. 5100/2021 prodotto dall'Avvocatura dello Stato, integrativo di precedenti interpelli annuali, emerge che l'Accademia ha inteso procedere periodicamente all'apertura di un elenco per tecnici di laboratorio, da cui attingere per la stipulazione di contratti;

-emerge che il ricorrente è stato selezionato per l'inserimento in un elenco che non dà diritto all'assunzione ma implica una mera facoltà

dell'Accademia di chiamare il collaboratore e ha stipulato contratti di lavoro autonomo;

-ne sono conferma i contratti di prestazione d'opera intellettuale *ex art.* 2222 e ss. **del** codice civile prodotti dal ricorrente *sub* doc. 6 ove si legge che “*committente e prestatore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi, un rapporto di prestazione d'opera intellettuale*”, da svolgersi “*in assoluta autonomia operativa*” (art. 5), fermo restando la continuità della prestazione e il necessario coordinamento;

-le informazioni prodotte dal ricorrente, circa gli esami tenuti all'interpello, quanto al colloquio e alle prove pratiche svolte, in uno alla natura autonoma **del** rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente, non consentono di ritenere integrato il requisito **del** bando e previsto dalle norme citate, venendo in rilievo un rapporto di lavoro basato su un interpello funzionale alla stipulazione di eventuale contratto di prestazione d'opera ma non comportante la formazione di una graduatoria con relativo diritto di convocazione e assunzione (cfr. doc. Avvocatura dello Stato **del** 4 settembre **2025**);

-la procedura descritta non equivale a un concorso pubblico per esami o per esami o titoli. In generale la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto non sussumibile nella nozione di concorso pubblico la selezione preordinata alla costituzione di rapporti di lavoro autonomo, quale appare quello di specie (*ex multis* TAR Emilia-Romagna Bologna sez. I, 13 gennaio 2017, n. 24; TAR Sicilia Catania, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 2074; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5372; TAR Emilia-Romagna, Bologna, 284 **del** 10 **maggio** 2023);

-è poi dirimente, nel caso specifico, che mancano le caratteristiche essenziali della procedura selettiva pubblica, o concorso pubblico, per come definite dal D.P.R. 487/1994 (i.e., pubblicazione **del** bando di concorso con le modalità previste dall'art. 3 e relativi contenuti; attribuzione di voti sulla

base di criteri predeterminati, *ex* art. 7, 8 e **12**; formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione in servizio, *ex* art. 15 e 16);

-sono conseguentemente infondati gli asserti di carenza della motivazione, dato il riferimento di per sé chiaro alla mancanza in capo a tutti i candidati degli specifici requisiti di ammissione;

-conclusivamente il gravame è infondato.

Sussistono eccezionali ragioni riconducibili alla natura della controversia e alla materia trattata per disporre la compensazione delle spese **del** giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio **del** giorno 16 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore

Giacomo Nappi, Referendario

L'ESTENSORE
Gabriele La Malfa Ribolla

IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo

IL SEGRETARIO